



Ente Acque della Sardegna  
Ente Abbas de Sardigna



L'Amministratore Unico

Deliberazione n° 16 bis del 13.04.2018

**Oggetto:** ordine di sgombero della casa di guardia/casello sita nel Comune di Sestu (CA) località "Canneddu" presso impianti ex ripetitori RAI, già oggetto di affidamento in gestione all'Ente acque della Sardegna per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

L'anno 2018 il giorno treddici, del mese di Aprile nella sede di Cagliari, via Mameli, 88, l' Amministratore Unico Dott. Giovanni Sistu, nominato con decreto del Presidente della Regione n. 101 del 10.11.2017 su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 49/54 del 27.10.2017;  
VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;  
VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;  
VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;  
VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;  
VISTO il d.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;  
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2/6 del 16.01.2018 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione dell'Amministratore Unico dell'Enas n. 71 del 29 dicembre 2017 concernente l'autorizzazione all'Esercizio Provvisorio del Bilancio di Previsione per l'anno 2018 per il periodo 1 gennaio - 30 aprile ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, della L.R. 14/1995;  
VISTA la proposta del Direttore Generale di adozione della presente deliberazione;

#### **Premesso**

- che in data 10.04.2018, il personale dell'Ente addetto alla sorveglianza e controllo degli impianti e delle infrastrutture affidati in gestione all'Enas per l'esercizio delle proprie attività istituzionali, riscontrava che il casello ubicato in località "Canneddu" nei pressi delle ormai dismesse antenne RAI, in territorio comunale di Sestu, era stato abusivamente occupato da alcuni adulti e minori;
- che i predetti occupanti abusivi, sebbene invitati ad abbandonare il casello, si rifiutavano di lasciare l'immobile;
- che in data 11.04.2018 veniva dall'Ente presentata querela presso la locale Stazione Carabinieri di Sestu, al fine di denunciare l'abusiva occupazione dell'immobile, nonché i danni arrecati alla struttura stessa per potervi accedere;

**Considerato** che nel corso del 2017, per il casello in questione, l'Enas aveva già attivato il procedimento amministrativo di formale riconsegna in favore della Regione Autonoma della Sardegna, e che durante le fasi di tale procedura si è verificata la suddetta occupazione abusiva;

**Rilevato** che il suddetto immobile, avrebbe dovuto essere affidato in regime di concessione da parte della Amministrazione Regionale, in favore della signora Cuccu Elisabetta, che ne aveva fatto richiesta, come da nota inoltrata all'Ente dal competente Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica;

**Dato atto** che a tutt'oggi permane immutato lo stato di occupazione dell'immobile, e che pertanto occorre porre in essere tutti gli adempimenti necessari per il ripristino della legalità;

**Viste** le disposizioni contenute nell'art. 823, II comma c.c.;

DELIBERA

**di ordinare**, ai sensi dell'art. 823, II comma, c.c. lo sgombero della casa di guardia - casello situata in località "Canneddu" presso ex impianti RAI, in territorio comunale di Sestu, fatto salvo ogni diritto, azione, e ragione per gli eventuali danni arrecati;

**di richiedere** l'assistenza della competente Autorità di pubblica sicurezza per l'esecuzione del presente provvedimento di sgombero e di ogni altro atto fosse ritenuto necessario;

**di informare** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 dalla notifica medesima.

La presente deliberazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

L'AMMINISTRATORE UNICO  
F.TO GIOVANNI SISTU

Il Direttore Generale Ing. Franco Ollargiu rende il parere favorevole di legittimità, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15.5.1995, n.14.

IL DIRETTORE GENERALE  
F.TO ING. FRANCO OLLARGIU